



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 232 DEL 23/10/2026

OGGETTO: GESTIONE DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DELIBERAZIONE G.C. N. 85/2026 - PRECISAZIONI E AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A. MICI MIEI SIENA ODV

L'anno **2026**, addì **23** del mese di **ottobre** alle ore **11:30**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. **PIERO PII**.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Presente da remoto
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Presente da remoto
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente da remoto
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. **FABIO TOSCANO**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI
Anno: 2026
Numero: 2421

OGGETTO

GESTIONE DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE -
DELIBERAZIONE G.C. N. 85/2026 - PRECISAZIONI E AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A. MICI MIEI SIENA ODV

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 23 aprile 2026, con la quale è stato approvato uno schema di convenzione con l'Associazione A. Mici Miei Siena ODV per la gestione delle colonie feline presenti nel territorio comunale;

DATO ATTO che la medesima deliberazione ha previsto, al punto 2 del dispositivo, un «corrispettivo annuo» di euro 3.800,00, ogni onere incluso, con copertura al capitolo 4835 del Bilancio di previsione 2026–2028;

PRESO ATTO che lo schema di convenzione approvato con la deliberazione n. 85/2026 non è stato ancora sottoscritto dalle parti e che, pertanto, è possibile aggiornarne il contenuto prima della formalizzazione del rapporto;

CONSIDERATO che l'attività di tutela e monitoraggio delle colonie feline persegue finalità di interesse generale, di protezione del benessere animale e di salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie, valorizzando l'apporto volontario e solidaristico dell'Associazione;

RICHIAMATI l'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; la legge 14 agosto 1991, n. 281; la legge regionale Toscana 20 ottobre 2009, n. 59; nonché il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con particolare riferimento agli articoli 55 e 56;

RILEVATO che l'articolo 56 del D.Lgs. 117/2017 disciplina, in presenza dei relativi presupposti, le convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e consente esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, senza riconoscimento di corrispettivi o rimborsi forfetari;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'aggiornamento istruttorio curato dal Servizio 9 – Gare Ambiente e Servizi diversi, è stata ravvisata l'opportunità di precisare la natura collaborativa del rapporto e la relativa disciplina economica, mantenendo fermi gli indirizzi sostanziali già espressi dalla Giunta;

CONSIDERATO che l'Associazione A. Mici Miei Siena ODV rappresenta una realtà associativa da tempo operante nel territorio della provincia di Siena, con consolidata esperienza nelle attività di tutela del benessere animale, prevenzione del randagismo e gestione delle colonie feline;

RILEVATO che l'esperienza maturata dall'Associazione, unitamente alla conoscenza delle specifiche problematiche territoriali e delle esigenze connesse alla gestione delle popolazioni feline, costituisce un

elemento di particolare rilievo ai fini della valutazione della sua idoneità a collaborare con l'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO ALTRESÌ che la continuità delle attività di monitoraggio e assistenza alle colonie feline riveste particolare importanza per la tutela degli animali e per il mantenimento di adeguate condizioni igienico-sanitarie, rendendo opportuno valorizzare le competenze e le esperienze associative già consolidate sul territorio;

RITENUTO, pertanto, che l'esperienza pluriennale maturata dall'Associazione costituisca un elemento qualificante ai fini della definizione del rapporto di collaborazione, ferma restando la necessità di assicurare il rispetto dei presupposti e delle modalità procedurali previsti dall'articolo 56 del D.Lgs. 117/2017;

RITENUTO pertanto, di chiarire che l'importo di euro 3.800,00 costituisce esclusivamente il limite massimo delle risorse disponibili per il rimborso di spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate, direttamente riferibili alle attività convenzionate, e non un corrispettivo per prestazioni di servizi;

VISTO il nuovo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che disciplina le attività, gli obblighi delle parti, il coordinamento operativo, le coperture assicurative, i controlli e la rendicontazione delle spese;

DATO ATTO che l'aggiornamento non comporta maggiori oneri rispetto alla somma di euro 3.800,00 già prevista sul capitolo 4835;

VISTI il D.Lgs. 267/2000, lo Statuto comunale e gli atti di programmazione finanziaria vigenti;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 dello stesso Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – il parere favorevole rispettivamente del Responsabile del Servizio 9 “Gare Ambiente Servizi diversi”, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e del Responsabile del Servizio 5 – Economico Finanziario e Patrimonio in ordine alla regolarità contabile;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI PRECISARE E INTEGRARE gli indirizzi contenuti nella deliberazione G.C. n. 85 del 23/04/2026, confermando la volontà dell'Amministrazione di sostenere le attività di tutela e gestione delle colonie feline in collaborazione con l'Associazione A. Mici Miei Siena ODV;
3. DI STABILIRE che la somma di euro 3.800,00 indicata al punto 2 del dispositivo della deliberazione n. 85/2026 deve intendersi quale limite massimo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e ammissibili ai sensi della convenzione, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di corrispettivo o rimborso forfetario; il predetto punto 2 è conseguentemente modificato nei termini qui precisati;
4. DI APPROVARE l'aggiornato schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione dello schema approvato con deliberazione G.C. n. 85/2026, che non risulta sottoscritto;
5. DI CONFERMARE, per quanto compatibili con il presente provvedimento, gli ulteriori indirizzi contenuti nella deliberazione n. 85/2026, dando atto che non sono previsti maggiori oneri rispetto alle risorse già individuate al capitolo 4835 del Bilancio di previsione 2026–2028, esercizio 2026, Imp. 925/2026;

6. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio 9 – Gare Ambiente e Servizi diversi la verifica dei presupposti e degli adempimenti richiesti dall'articolo 56 del D.Lgs. 117/2017, nonché, subordinatamente al loro positivo accertamento, la sottoscrizione della convenzione e gli atti gestionali conseguenti;
7. DI DARE ATTO che il riconoscimento delle somme avverrà esclusivamente sulla base di idonea rendicontazione e delle verifiche previste dalla convenzione, entro il limite massimo stabilito;
8. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. PIERO PII

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FABIO TOSCANO

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

(Provincia di Siena)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA E L'ASSOCIAZIONE A. MICI MIEI SIENA ODV PER LA GESTIONE E LA TUTELA DELLE COLONIE FELINE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata,

TRA

il Comune di Colle di Val d'Elsa, con sede in Colle di Val d'Elsa, Via F. Campana n. 18, C.F. 00134520527, nella persona del Responsabile del Servizio 9, Dr. Roberto Donati, il quale interviene non in proprio ma nell'interesse dell'Ente, in forza del Decreto del Sindaco n. 18 del 31/10/2025 e in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 23/04/2026 e degli ulteriori atti del procedimento;

E

l'Associazione A. Mici Mieì Siena ODV, con sede in Sovicille (SI), Via Ucciano n. 3, C.F. 92058470524, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. Marco Biagi, che interviene nella predetta qualità;

PREMESSO CHE

– il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore (CTS), riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore e, all'art. 55, prevede il loro coinvolgimento attivo da parte delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità;

– l'art. 56 CTS disciplina specificamente le convenzioni che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte da

almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, qualora tali convenzioni risultino più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

– la convenzione di cui all’art. 56 CTS deve prevedere, tra l’altro, la continuità delle attività, il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, gli standard organizzativi e strutturali, la durata, il contenuto e le modalità dell’intervento volontario, il numero e la professionalità delle persone impegnate, le modalità di coordinamento, le coperture assicurative, i rapporti finanziari, la verifica delle prestazioni e il controllo della loro qualità, nonché le modalità di rimborso delle spese;

– ai sensi dell’art. 56 CTS, alle organizzazioni convenzionate possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di corrispettivo o rimborso forfetario;

– l’Associazione A. Mici Miei Siena ODV opera senza scopo di lucro per la tutela degli animali e, ai fini della sottoscrizione della presente convenzione, deve possedere e mantenere per tutta la durata del rapporto i requisiti previsti dal CTS, compresa l’iscrizione al RUNTS;

– la L.R. Toscana 20 ottobre 2009, n. 59 disciplina la tutela degli animali e, in particolare, le colonie feline e i relativi custodi, attribuendo ai Comuni funzioni di censimento, tutela e controllo delle popolazioni feline;

– nel territorio comunale di Colle di Val d’Elsa sono presenti colonie feline stabili, individuate nell’Allegato A alla presente convenzione;

– il Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 27/11/2024, disciplina agli artt. 23 e 24 la gestione delle colonie feline;

– l’apporto organizzato del volontariato costituisce, per la natura delle attività in questione, uno strumento idoneo a perseguire le finalità pubbliche di tutela del benessere animale, prevenzione del randagismo, controllo della popolazione felina e salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie delle aree interessate;

– l’individuazione dell’Associazione quale soggetto convenzionato è stata effettuata sulla base della conoscenza del territorio comunale, e dalla presenza capillare e costante della stessa nel Comune di Colle di Val d’Elsa ed in Provincia di Siena;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e natura del rapporto

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, nell'ambito dei principi di collaborazione con gli enti del Terzo settore richiamati dall'art. 55 del medesimo decreto.
3. Il rapporto ha natura collaborativa e solidaristica e non costituisce appalto o affidamento oneroso di servizi. L'Associazione non consegue alcun utile o corrispettivo per le attività svolte, fermo restando il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti di cui all'art. 9.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Il Comune e l'Associazione collaborano per la tutela e la gestione delle colonie feline presenti nel territorio comunale, al fine di assicurare il benessere degli animali, contenere la crescita della popolazione felina, favorire gli interventi di sterilizzazione, mantenere adeguate condizioni igienico-sanitarie e di decoro e aggiornare la conoscenza delle colonie presenti.
2. Le colonie feline censite alla data del 31/12/2025 sono indicate nell'Allegato A, soggetto ad aggiornamento in relazione all'attività di censimento.

Art. 3 – Attività dell'Associazione

1. L'Associazione, prevalentemente mediante l'attività personale, spontanea e gratuita dei propri volontari: a) cura l'alimentazione dei gatti nel rispetto dell'Allegato B; b) cattura, quando necessario, i gatti da sottoporre a sterilizzazione o cura e ne cura il trasporto presso le strutture competenti; c) collabora con l'Azienda USL Toscana Sud Est per gli interventi di sterilizzazione di competenza pubblica e provvede alla successiva reimmissione nella colonia; d) effettua il censimento annuale delle colonie e comunica al Comune numero dei gatti, sterilizzazioni effettuate, nuove colonie e colonie esaurite; e) segnala tempestivamente criticità igienico-sanitarie o situazioni che richiedano interventi del Comune o di altri enti; f) collabora alla presa in carico dei gatti senza proprietario

dimessi dalle cure veterinarie, ai fini della reimmissione in colonia o dell'eventuale adozione; g) favorisce iniziative di sensibilizzazione e adozione responsabile.

2. L'Associazione non può assumere obbligazioni in nome o per conto del Comune né impegnare risorse comunali diverse da quelle espressamente previste dalla presente convenzione.

Art. 4 – Compiti del Comune

1. Il Comune esercita le funzioni di propria competenza in materia di tutela delle colonie feline e assicura il raccordo con l'Associazione tramite il Servizio 9 – Ufficio Ambiente.

2. Il Comune provvede alla cartellatura delle colonie controllate e, secondo necessità e competenza, agli interventi di manutenzione, disinfezione e disinfestazione delle aree pubbliche interessate.

3. Il Comune individua il servizio di recupero degli animali d'affezione feriti e le strutture veterinarie incaricate, secondo la normativa e gli atti vigenti.

4. Il Comune si impegna a individuare, ove possibile, un locale idoneo al ricovero temporaneo dei gatti sottoposti a sterilizzazione o dimessi dalle cure veterinarie. Nelle more, l'Associazione può provvedere con locali propri o comunque legittimamente disponibili e idonei.

Art. 5 – Volontari e organizzazione

1. L'Associazione assicura lo svolgimento delle attività attraverso un numero di volontari adeguato alle esigenze operative e comunica al Comune il nominativo del referente della convenzione.

2. I volontari sono iscritti nell'apposito registro dell'Associazione e operano nel rispetto del CTS, delle disposizioni in materia di sicurezza, delle regole della presente convenzione e delle indicazioni operative concordate con l'Ufficio Ambiente.

3. L'Associazione garantisce adeguata esperienza e formazione dei volontari in relazione alle attività concretamente svolte.

4. Nessun rapporto di lavoro o di servizio si instaura tra il Comune e i volontari, associati, dipendenti o collaboratori dell'Associazione.

Art. 6 – Coperture assicurative

1. L'Associazione garantisce che tutti i volontari impiegati nelle attività convenzionate siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 CTS.

2. Prima dell'avvio delle attività l'Associazione comunica al Comune gli estremi delle coperture assicurative e ne assicura la permanenza per tutta la durata della convenzione.

3. Gli oneri assicurativi riferibili all'attività oggetto della convenzione sono rimborsabili secondo quanto previsto dall'art. 9.

Art. 7 – Continuità, coordinamento e qualità delle attività

1. L'Associazione assicura continuità e regolarità delle attività convenzionate, compatibilmente con la natura volontaria dell'apporto prestato.

2. Il referente dell'Associazione mantiene il raccordo con l'Ufficio Ambiente e comunica tempestivamente impedimenti, emergenze o criticità che possano compromettere il regolare svolgimento delle attività.

3. Le attività sono svolte nel rispetto del benessere animale, delle esigenze igienico-sanitarie, del decoro urbano e dei diritti dei cittadini e dei terzi.

Art. 8 – Censimento, monitoraggio e rendicontazione delle attività

1. Entro la conclusione della convenzione l'Associazione trasmette al Comune una relazione sulle attività svolte, con aggiornamento del censimento delle colonie feline e indicazione almeno del numero stimato degli animali, degli interventi di sterilizzazione e cura, delle nuove colonie individuate, delle colonie esaurite e delle principali criticità rilevate.

2. Il Comune verifica lo svolgimento delle attività mediante esame della documentazione, incontri con il referente dell'Associazione e, ove necessario, sopralluoghi.

3. L'Associazione consente al Comune di effettuare le verifiche necessarie sull'impiego delle risorse pubbliche e conserva la documentazione giustificativa delle spese.

Art. 9 – Rimborso delle spese

1. Ai sensi dell'art. 56 CTS, per le attività oggetto della presente convenzione non è riconosciuto alcun corrispettivo. Il Comune rimborsa esclusivamente le spese effettivamente sostenute, documentate e direttamente riferibili alle attività convenzionate.

2. Per l'anno 2026 il rimborso complessivamente riconoscibile non può eccedere l'importo massimo di € 3.800,00. Tale somma rappresenta esclusivamente il limite massimo della spesa comunale e non costituisce importo automaticamente dovuto all'Associazione.

3. Possono essere ammesse a rimborso, purché effettivamente sostenute e documentate: spese per alimentazione; materiali di consumo; trasporto connesso alla cattura, cura, sterilizzazione e reimmissione; spese veterinarie non poste a carico di altri soggetti; assicurazioni dei volontari; altre spese direttamente e inequivocabilmente imputabili alle attività convenzionate.

4. Non sono ammessi rimborsi forfetari. Non sono altresì rimborsabili spese prive di documentazione, non pertinenti, già integralmente finanziate da altri soggetti o sostenute per attività estranee alla convenzione.

5. Il rimborso è liquidato sulla base di uno o più rendiconti analitici sottoscritti dal legale rappresentante e corredati dai relativi giustificativi. Il saldo finale è disposto previa verifica della relazione di cui all'art. 8 e della regolarità della rendicontazione. Le parti danno atto che il rimborso sopraindicato è un'operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)".

6. Eventuali spese veterinarie di particolare rilievo, non riconducibili alle ordinarie attività programmate e non di competenza dell'Azienda USL, devono essere preventivamente concordate con il Comune, salvo comprovate situazioni di urgenza.

Art. 10 – Regole igieniche e ricovero temporaneo

1. I custodi e i volontari osservano le regole igieniche e di manutenzione delle aree contenute nell'Allegato B.
2. I gatti temporaneamente ricoverati a seguito di sterilizzazione o cura sono reimmessi, quando le condizioni lo consentono, nella colonia di provenienza, salvo diversa soluzione prevista dalla normativa o resa necessaria dal benessere dell'animale.

Art. 11 – Sensibilizzazione e adozioni

1. L'Associazione può, d'intesa con il Comune, promuovere iniziative di sensibilizzazione contro l'abbandono e il maltrattamento degli animali e a favore della corretta gestione delle colonie feline.
2. L'Associazione può promuovere l'adozione responsabile dei gatti per i quali la reimmissione in colonia non risulti opportuna, nel rispetto della normativa vigente e delle competenze veterinarie.

Art. 12 – Durata

1. La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026.
2. Alla scadenza il rapporto cessa senza necessità di disdetta. L'eventuale prosecuzione per periodi successivi richiede un nuovo atto dell'Amministrazione, previa verifica della permanenza dei presupposti di legge, dei requisiti dell'Associazione e delle condizioni di maggiore favore previste dall'art. 56 CTS.

Art. 13 – Inadempimenti, recesso e risoluzione

1. In caso di inadempimento, il Comune contesta per iscritto le irregolarità e assegna all'Associazione un termine congruo per presentare osservazioni e, ove possibile, per rimuoverle.

2. Il Comune può risolvere la convenzione in caso di grave o reiterato inadempimento, perdita dei requisiti previsti dal CTS, cessazione dell'iscrizione al RUNTS, mancanza delle coperture assicurative o impiego delle somme per finalità estranee.

3. Ciascuna parte può recedere per giustificato motivo mediante comunicazione scritta, assicurando, per quanto possibile, modalità tali da non pregiudicare il benessere degli animali e la continuità delle attività essenziali.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti trattano i dati personali acquisiti nell'esecuzione della convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato.

2. Qualora specifiche attività comportino il trattamento di dati personali per conto del Comune, i relativi ruoli e obblighi saranno disciplinati con separato atto, ove necessario.

Art. 15 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano il D.Lgs. n. 117/2017, la L.R. Toscana n. 59/2009, il Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali e le altre disposizioni vigenti.

2. Le eventuali modifiche alla convenzione devono risultare da atto scritto e non possono alterarne la natura di convenzione ex art. 56 CTS.

3. La presente convenzione è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso, salvo diversa previsione di legge. Restano ferme le agevolazioni e le esenzioni previste dalla disciplina applicabile agli enti del Terzo settore.

PER IL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Il Responsabile del Servizio 9

Dr. Roberto Donati

PER L'ASSOCIAZIONE A. MICI MIEI SIENA ODV

Il Presidente / Legale rappresentante

Sig. Marco Biagi



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

SERVIZIO 9 GARE AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI

Oggetto: Gestione delle colonie feline presenti sul territorio comunale – Aggiornamento della disciplina convenzionale approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 23 aprile 2026 – Qualificazione del rapporto con l'Associazione A. Mici Miei Siena ODV.

1. Premessa e finalità dell'istruttoria

La presente relazione viene predisposta dal Servizio 9 – Gare, Ambiente e Servizi diversi nell'ambito degli approfondimenti amministrativi finalizzati alla definizione del rapporto di collaborazione tra il Comune di Colle di Val d'Elsa e l'Associazione A. Mici Miei Siena ODV, relativamente alle attività di tutela, monitoraggio e gestione delle colonie feline presenti sul territorio comunale.

Con deliberazione n. 85 del 23 aprile 2026, la Giunta Comunale ha espresso il proprio indirizzo favorevole alla prosecuzione della collaborazione con la predetta Associazione, approvando il relativo schema di convenzione e destinando a tale finalità risorse economiche pari a € 3.800,00 per l'anno 2026.

Nell'ambito delle successive attività istruttorie, e prima della sottoscrizione della convenzione, è stata ravvisata l'opportunità di procedere a una più puntuale definizione della natura giuridica del rapporto e delle modalità di riconoscimento delle risorse economiche previste.

Tale approfondimento non incide sulle finalità pubbliche già individuate dall'Amministrazione, né sull'entità delle risorse destinate all'iniziativa, ma risponde all'esigenza di assicurare una più precisa corrispondenza tra il contenuto della convenzione, le caratteristiche delle attività svolte e la disciplina normativa applicabile.

2. Il quadro normativo di riferimento

La tutela delle colonie feline e la prevenzione del randagismo costituiscono attività di interesse pubblico, riconducibili alle competenze istituzionali degli enti locali in materia di tutela degli animali, igiene e sanità pubblica.

La disciplina di riferimento è rappresentata dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché dalla legge regionale Toscana 20 ottobre 2009, n. 59, recante norme per la tutela degli animali.

In tale contesto, particolare rilevanza assume il contributo delle associazioni di volontariato, la cui attività consente di integrare l'azione delle amministrazioni pubbliche mediante forme di partecipazione attiva della comunità alla cura di interessi generali.

Tale modello trova il proprio fondamento nel principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, nonché nelle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore.

In particolare, l'articolo 56 del predetto decreto disciplina la possibilità per le amministrazioni pubbliche di sottoscrivere convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla medesima disposizione.

3. Le esigenze del territorio e l'interesse pubblico perseguito

La presenza di colonie feline sul territorio comunale determina l'esigenza di assicurare attività continuative di osservazione, monitoraggio e assistenza, finalizzate alla tutela degli animali e alla prevenzione di situazioni suscettibili di incidere sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla corretta convivenza tra la popolazione felina e la cittadinanza.

La gestione di tali situazioni richiede un'attività che non si esaurisce in interventi occasionali, ma presuppone una conoscenza costante delle colonie, delle loro caratteristiche, della localizzazione e delle eventuali criticità.

Assumono pertanto particolare rilievo la continuità del monitoraggio, la tempestiva segnalazione delle problematiche sanitarie e il raccordo con i servizi veterinari territorialmente competenti.

L'Amministrazione comunale ha interesse a favorire un modello organizzativo capace di valorizzare la partecipazione volontaria dei cittadini, evitando duplicazioni operative e promuovendo un'azione coordinata ed efficace.

4. L'esperienza dell'Associazione A. Mici Miei Siena ODV

Nell'ambito delle valutazioni istruttorie assume particolare rilevanza l'esperienza maturata dall'Associazione A. Mici Miei Siena ODV, realtà associativa che opera da anni nel territorio della provincia di Siena nel settore della tutela dei felini e della gestione delle colonie feline.

La conoscenza delle problematiche connesse alla presenza delle colonie, delle modalità di monitoraggio e delle esigenze di assistenza costituisce un patrimonio di esperienza che appare particolarmente pertinente rispetto alle finalità perseguite dall'Amministrazione.

L'attività di gestione delle colonie feline presenta infatti caratteristiche peculiari, che richiedono non soltanto disponibilità di volontari, ma anche continuità di presenza, capacità di osservazione e familiarità con le problematiche comportamentali e sanitarie degli animali.

Sotto tale profilo, l'esperienza pluriennale dell'Associazione rappresenta un elemento oggettivamente significativo nella valutazione della sua idoneità a collaborare con l'Amministrazione.

La valorizzazione di tale esperienza risulta peraltro coerente con l'articolo 56, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, che annovera, tra gli elementi da considerare nella valutazione degli enti interessati, l'esperienza maturata e la capacità organizzativa.

5. Natura del rapporto e disciplina economica

Un ulteriore profilo oggetto di approfondimento riguarda la qualificazione delle risorse economiche destinate alla collaborazione.

Le attività considerate si inseriscono in un contesto di partecipazione volontaria al perseguimento di finalità di interesse generale e non sono concepite come prestazioni acquistate dall'Amministrazione a fronte del pagamento di un prezzo.

In tale prospettiva, la disciplina economica del rapporto deve essere coerente con la natura solidaristica della collaborazione.

L'articolo 56 del D.Lgs. 117/2017 prevede che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, escludendo forme di remunerazione dell'attività volontaria.

Conseguentemente, l'importo di € 3.800,00 già individuato dalla Giunta Comunale deve essere configurato quale limite massimo delle risorse destinate al rimborso delle spese ammissibili, e non quale corrispettivo predeterminato per lo svolgimento delle attività.

Il riconoscimento delle somme sarà pertanto subordinato alla presentazione di idonea documentazione giustificativa e alla verifica della riferibilità delle spese alle attività previste dalla convenzione, secondo le modalità e i limiti stabiliti nella stessa.

Questa impostazione consente di distinguere chiaramente la collaborazione solidaristica dall'affidamento di un servizio a titolo oneroso, purché le modalità concrete di svolgimento del rapporto siano effettivamente conformi alla natura convenzionale dichiarata.

6. Opportunità dell'aggiornamento dello schema convenzionale

Lo schema di convenzione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 23 aprile 2026 non risulta, allo stato, ancora sottoscritto dalle parti.

Tale circostanza consente all'Amministrazione di procedere all'aggiornamento del relativo contenuto prima della formalizzazione del rapporto, senza incidere su obbligazioni contrattuali già perfezionate.

L'aggiornamento appare opportuno al fine di definire con maggiore precisione le attività oggetto della collaborazione, gli obblighi delle parti, le modalità di monitoraggio e rendicontazione e la natura delle risorse economiche destinate all'iniziativa.

Si ritiene pertanto preferibile procedere all'approvazione di un nuovo schema di convenzione, in sostituzione di quello precedentemente approvato, mantenendo fermi gli indirizzi sostanziali espressi dalla Giunta Comunale.

La nuova disciplina non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione, rimanendo confermato il limite massimo di € 3.800,00, con imputazione al capitolo 4835 del Bilancio di previsione 2026–2028, annualità 2026, Imp. 925/2026.

7. Conclusioni e proposta istruttoria

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Servizio 9 – Gare, Ambiente e Servizi diversi ritiene sussistente un concreto interesse pubblico alla prosecuzione delle attività di tutela e gestione delle

colonie feline presenti sul territorio comunale, anche mediante forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato operanti nel settore.

Si ritiene altresì che l'esperienza pluriennale maturata dall'Associazione A. Mici Miei Siena ODV nel territorio della provincia di Siena costituisca un elemento qualificante, meritevole di specifica considerazione nella valutazione dell'idoneità del soggetto a svolgere le attività previste.

Sotto il profilo amministrativo, appare opportuno procedere all'aggiornamento dello schema di convenzione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 85/2026, precisando la natura delle risorse economiche previste e disciplinando il riconoscimento delle stesse esclusivamente a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Si propone pertanto alla Giunta Comunale:

1. di confermare gli indirizzi già espressi con deliberazione n. 85 del 23 aprile 2026 in ordine all'interesse pubblico alla gestione delle colonie feline;
2. di precisare che l'importo massimo di € 3.800,00 è destinato al rimborso delle spese ammissibili e documentate, senza configurare un corrispettivo;
3. di approvare il nuovo schema di convenzione, in sostituzione di quello precedentemente approvato e non ancora sottoscritto;
4. di demandare al Servizio 9 gli adempimenti necessari alla verifica dei presupposti normativi e alla successiva formalizzazione del rapporto convenzionale.

Si dà atto che la presente relazione costituisce supporto istruttorio alla proposta di deliberazione.

Colle di Val d'Elsa, 12 ottobre 2026

Il Responsabile del Servizio 9 Gare, Ambiente e Servizi diversi

Dr. Roberto Donati



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

SERVIZIO 9 GARE AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI

Oggetto: Gestione delle colonie feline presenti sul territorio comunale – Aggiornamento della disciplina convenzionale approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 23 aprile 2026 – Qualificazione del rapporto con l'Associazione A. Mici Miei Siena ODV.

1. Premessa e finalità dell'istruttoria

La presente relazione viene predisposta dal Servizio 9 – Gare, Ambiente e Servizi diversi nell'ambito degli approfondimenti amministrativi finalizzati alla definizione del rapporto di collaborazione tra il Comune di Colle di Val d'Elsa e l'Associazione A. Mici Miei Siena ODV, relativamente alle attività di tutela, monitoraggio e gestione delle colonie feline presenti sul territorio comunale.

Con deliberazione n. 85 del 23 aprile 2026, la Giunta Comunale ha espresso il proprio indirizzo favorevole alla prosecuzione della collaborazione con la predetta Associazione, approvando il relativo schema di convenzione e destinando a tale finalità risorse economiche pari a € 3.800,00 per l'anno 2026.

Nell'ambito delle successive attività istruttorie, e prima della sottoscrizione della convenzione, è stata ravvisata l'opportunità di procedere a una più puntuale definizione della natura giuridica del rapporto e delle modalità di riconoscimento delle risorse economiche previste.

Tale approfondimento non incide sulle finalità pubbliche già individuate dall'Amministrazione, né sull'entità delle risorse destinate all'iniziativa, ma risponde all'esigenza di assicurare una più precisa corrispondenza tra il contenuto della convenzione, le caratteristiche delle attività svolte e la disciplina normativa applicabile.

2. Il quadro normativo di riferimento

La tutela delle colonie feline e la prevenzione del randagismo costituiscono attività di interesse pubblico, riconducibili alle competenze istituzionali degli enti locali in materia di tutela degli animali, igiene e sanità pubblica.

La disciplina di riferimento è rappresentata dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché dalla legge regionale Toscana 20 ottobre 2009, n. 59, recante norme per la tutela degli animali.

In tale contesto, particolare rilevanza assume il contributo delle associazioni di volontariato, la cui attività consente di integrare l'azione delle amministrazioni pubbliche mediante forme di partecipazione attiva della comunità alla cura di interessi generali.

Tale modello trova il proprio fondamento nel principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, nonché nelle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore.

In particolare, l'articolo 56 del predetto decreto disciplina la possibilità per le amministrazioni pubbliche di sottoscrivere convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla medesima disposizione.

3. Le esigenze del territorio e l'interesse pubblico perseguito

La presenza di colonie feline sul territorio comunale determina l'esigenza di assicurare attività continuative di osservazione, monitoraggio e assistenza, finalizzate alla tutela degli animali e alla prevenzione di situazioni suscettibili di incidere sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla corretta convivenza tra la popolazione felina e la cittadinanza.

La gestione di tali situazioni richiede un'attività che non si esaurisce in interventi occasionali, ma presuppone una conoscenza costante delle colonie, delle loro caratteristiche, della localizzazione e delle eventuali criticità.

Assumono pertanto particolare rilievo la continuità del monitoraggio, la tempestiva segnalazione delle problematiche sanitarie e il raccordo con i servizi veterinari territorialmente competenti.

L'Amministrazione comunale ha interesse a favorire un modello organizzativo capace di valorizzare la partecipazione volontaria dei cittadini, evitando duplicazioni operative e promuovendo un'azione coordinata ed efficace.

4. L'esperienza dell'Associazione A. Mici Miei Siena ODV

Nell'ambito delle valutazioni istruttorie assume particolare rilevanza l'esperienza maturata dall'Associazione A. Mici Miei Siena ODV, realtà associativa che opera da anni nel territorio della provincia di Siena nel settore della tutela dei felini e della gestione delle colonie feline.

La conoscenza delle problematiche connesse alla presenza delle colonie, delle modalità di monitoraggio e delle esigenze di assistenza costituisce un patrimonio di esperienza che appare particolarmente pertinente rispetto alle finalità perseguite dall'Amministrazione.

L'attività di gestione delle colonie feline presenta infatti caratteristiche peculiari, che richiedono non soltanto disponibilità di volontari, ma anche continuità di presenza, capacità di osservazione e familiarità con le problematiche comportamentali e sanitarie degli animali.

Sotto tale profilo, l'esperienza pluriennale dell'Associazione rappresenta un elemento oggettivamente significativo nella valutazione della sua idoneità a collaborare con l'Amministrazione.

La valorizzazione di tale esperienza risulta peraltro coerente con l'articolo 56, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, che annovera, tra gli elementi da considerare nella valutazione degli enti interessati, l'esperienza maturata e la capacità organizzativa.

5. Natura del rapporto e disciplina economica

Un ulteriore profilo oggetto di approfondimento riguarda la qualificazione delle risorse economiche destinate alla collaborazione.

Le attività considerate si inseriscono in un contesto di partecipazione volontaria al perseguimento di finalità di interesse generale e non sono concepite come prestazioni acquistate dall'Amministrazione a fronte del pagamento di un prezzo.

In tale prospettiva, la disciplina economica del rapporto deve essere coerente con la natura solidaristica della collaborazione.

L'articolo 56 del D.Lgs. 117/2017 prevede che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, escludendo forme di remunerazione dell'attività volontaria.

Conseguentemente, l'importo di € 3.800,00 già individuato dalla Giunta Comunale deve essere configurato quale limite massimo delle risorse destinate al rimborso delle spese ammissibili, e non quale corrispettivo predeterminato per lo svolgimento delle attività.

Il riconoscimento delle somme sarà pertanto subordinato alla presentazione di idonea documentazione giustificativa e alla verifica della riferibilità delle spese alle attività previste dalla convenzione, secondo le modalità e i limiti stabiliti nella stessa.

Questa impostazione consente di distinguere chiaramente la collaborazione solidaristica dall'affidamento di un servizio a titolo oneroso, purché le modalità concrete di svolgimento del rapporto siano effettivamente conformi alla natura convenzionale dichiarata.

6. Opportunità dell'aggiornamento dello schema convenzionale

Lo schema di convenzione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 23 aprile 2026 non risulta, allo stato, ancora sottoscritto dalle parti.

Tale circostanza consente all'Amministrazione di procedere all'aggiornamento del relativo contenuto prima della formalizzazione del rapporto, senza incidere su obbligazioni contrattuali già perfezionate.

L'aggiornamento appare opportuno al fine di definire con maggiore precisione le attività oggetto della collaborazione, gli obblighi delle parti, le modalità di monitoraggio e rendicontazione e la natura delle risorse economiche destinate all'iniziativa.

Si ritiene pertanto preferibile procedere all'approvazione di un nuovo schema di convenzione, in sostituzione di quello precedentemente approvato, mantenendo fermi gli indirizzi sostanziali espressi dalla Giunta Comunale.

La nuova disciplina non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione, rimanendo confermato il limite massimo di € 3.800,00, con imputazione al capitolo 4835 del Bilancio di previsione 2026–2028, annualità 2026, Imp. 925/2026.

7. Conclusioni e proposta istruttoria

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Servizio 9 – Gare, Ambiente e Servizi diversi ritiene sussistente un concreto interesse pubblico alla prosecuzione delle attività di tutela e gestione delle

colonie feline presenti sul territorio comunale, anche mediante forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato operanti nel settore.

Si ritiene altresì che l'esperienza pluriennale maturata dall'Associazione A. Mici Miei Siena ODV nel territorio della provincia di Siena costituisca un elemento qualificante, meritevole di specifica considerazione nella valutazione dell'idoneità del soggetto a svolgere le attività previste.

Sotto il profilo amministrativo, appare opportuno procedere all'aggiornamento dello schema di convenzione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 85/2026, precisando la natura delle risorse economiche previste e disciplinando il riconoscimento delle stesse esclusivamente a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Si propone pertanto alla Giunta Comunale:

1. di confermare gli indirizzi già espressi con deliberazione n. 85 del 23 aprile 2026 in ordine all'interesse pubblico alla gestione delle colonie feline;
2. di precisare che l'importo massimo di € 3.800,00 è destinato al rimborso delle spese ammissibili e documentate, senza configurare un corrispettivo;
3. di approvare il nuovo schema di convenzione, in sostituzione di quello precedentemente approvato e non ancora sottoscritto;
4. di demandare al Servizio 9 gli adempimenti necessari alla verifica dei presupposti normativi e alla successiva formalizzazione del rapporto convenzionale.

Si dà atto che la presente relazione costituisce supporto istruttorio alla proposta di deliberazione.

Colle di Val d'Elsa, 12 ottobre 2026

Il Responsabile del Servizio 9 Gare, Ambiente e Servizi diversi

Dr. Roberto Donati



COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 2421/2026

AREA A4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile

(art. 49, comma 1 - art. 147 bis, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Colle di Val d'Elsa, 16/10/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Colle di Val d'Elsa

(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2421/2026

OGGETTO:GESTIONE DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE -
DELIBERAZIONE G.C. N. 85/2026 - PRECISAZIONI E AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A. MICI MIEI SIENA ODV

Il Dirigente del Settore SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI esprime parere
FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Colle di Val d'Elsa, 12/10/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DONATI ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)